

# dossier

Febbraio 2020

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro

---

Atto del Governo n. 153

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



#### SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 121



#### SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 185

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 ( <i>Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Modifiche agli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i> )...	2
Articolo 3 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	3



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	153	
<b>Titolo breve:</b>	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissione competente:</b>	11 <sup>a</sup> Lavoro e 12 <sup>a</sup> Sanità	XI Lavoro e XII Affari sociali

---

### PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame viene presentato in attuazione della legge 4 ottobre 2019, n. 117, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018. Non sono previsti criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva in oggetto per cui si rinvia ai principi generali di cui all'articolo 32 della stessa legge.

#### Articolo 1

##### *(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

Il comma 1, sostituendo il comma 6 dell'articolo 242 di cui alla rubrica, introduce la previsione secondo la quale il medico competente, oltre a fornire ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, ove sussistano le condizioni, segnala la necessità che il lavoratore continui ad essere sottoposto a sorveglianza sanitaria anche una volta cessata l'esposizione, per il periodo di tempo ritenuto necessario ai fini della tutela della salute dello stesso lavoratore. Inoltre, il medico competente fornisce al lavoratore, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, "indicazioni" e non più solo "adeguate informazioni" riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli elementi di novità rispetto alla formulazione attuale non sono tali da poter incidere sulla spesa già attualmente sostenuta dai datori di lavoro pubblici per la sorveglianza sanitaria o dal Servizio Sanitario Nazionale per gli accertamenti sanitari successivi alla cessazione dell'attività lavorativa.

**Al riguardo**, andrebbero fornite assicurazioni in merito all'assenza di impatto finanziario delle disposizioni, atteso che le novità introdotte non sembrano veramente trascurabili, soprattutto in rapporto all'aumento della probabilità che i lavoratori cessati dal servizio proseguano i programmi sanitari di sorveglianza, il che, al di là dei

benefici in termini sanitari, potrebbe determinare significativi risvolti finanziari. Si consideri infatti che rispetto alla normativa vigente il medico dovrà, ove ne ricorrano le condizioni, segnalare "la necessità" e non più soltanto "l'opportunità" di proseguire la sorveglianza sanitaria. Fra l'altro, ordinariamente gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva promossi o autorizzati con atti formali delle regioni sono esenti dal ticket. In sostanza, perlomeno in relazione al SSN (trascurabili sembrano in effetti gli oneri correlati ai maggiori obblighi informativi posti a carico dei datori di lavoro, anche pubblici), valutazioni più analitiche sarebbero auspicabili.

## **Articolo 2**

### ***(Modifiche agli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)***

Il comma 1 sostituisce gli allegati XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) del decreto legislativo n. 81 del 2008 con gli allegati I e II del presente decreto. In particolare, all'allegato XLII sono aggiunti 234 i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione. All'allegato XLIII è confermato il valore limite attualmente vigente per il benzene, mentre i valori limite per le polveri di legno duro e cloruro di vinile monomero sono sostituiti con quantità più basse: per le polveri di legno da 5 a 2 mg/m<sup>3</sup>, per il cloruro di vinile da 7,77 a 2,6 mg/m<sup>3</sup>. Sono inoltre aggiunti valori limite per altri 11 nuovi agenti: composti di cromo VI; fibre ceramiche refrattarie; polvere di silice cristallina respirabile; ossido di etilene; epossipropano; acrilammide; nitropropano; toluidina; butadiene; idrazina; brometilene.

**La RT** afferma che tale sostituzione ha implicazioni esclusivamente ordinamentali, alle quali non si ascrivono effetti finanziari.

**Al riguardo**, si osserva che la sostituzione dei due allegati incrementa il numero degli agenti cancerogeni e dei valori limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore di cui all'articolo 234. In particolare, viene aggiunto un processo lavorativo e undici nuovi valori limite di esposizione professionale ad agenti, nonché l'abbassamento del limite di altri due già previsti. L'affermazione della RT circa la natura esclusivamente ordinamentale di tali modifiche non sembra quindi condivisibile, giacché esse determineranno obblighi di controllo e sanificazione degli ambienti di lavoro per il rispetto dei parametri imposti dalla normativa. Anche se le sostanze chimiche e i processi lavorativi in questione potrebbero verosimilmente non riguardare anche PP.AA., andrebbero forniti chiarimenti sull'effettiva portata finanziaria del presente articolo.

**Articolo 3**  
***(Clausola di invarianza finanziaria)***

Il comma 1 impone che dal presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 dispone che le PP.AA. interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** ribadisce che l'articolo 3, in coerenza con quanto indicato relativamente alle precedenti disposizioni, reca la clausola di invarianza finanziaria.

**Al riguardo**, ribaditi i rilievi precedentemente sollevati, andrebbero fornite assicurazioni circa la concreta sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, in rapporto sia alle risorse disponibili per la prevenzione delle malattie tumorali nei posti di lavoro pubblici, che a quelle finalizzate ai programmi di prevenzione tumorale delle ASL.